

OSSERVAZIONI

S14. Si condivide la ratio dei meccanismi di promozione dell'unificazione della RTN?

S15. Si condividono i meccanismi proposti e le loro quantificazioni? Se no, perché?

Apprezziamo la volontà di ARERA di affrontare, nel paragrafo 12 del Documento di consultazione, il tema della promozione della completa unificazione della rete di trasmissione nazionale. Apprezziamo in particolar modo il richiamo al caso delle *merchant line* che hanno ottenuto esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi. Tuttavia, per queste particolari fattispecie, il documento non propone delle misure finalizzate a promuovere il passaggio di proprietà al TSO nazionale. Riteniamo invece opportuno che la riflessione sia affrontata in modo da inglobare tutte le casistiche, al fine di colmare l'incertezza che oggi avvolge la disciplina delle *merchant lines* a valle del periodo di esenzione.

Come noto Edison è, insieme a Repower, il principale azionista di EL.IT.E¹, società esercente la merchant line Tirano – Campocologno². La società ha ottenuto l'esenzione dell'obbligo di connessione di terzi³ per una quota del 100% per 10 anni, a partire dall'entrata in esercizio della stessa – avvenuta nel settembre 2009. Dopo tale data i rapporti tra ELITE e il Gestore di rete saranno regolati principalmente secondo:

- l'articolo 3.2 del Decreto del MAP del 21 ottobre 2005
- l'articolo 28 della "Convenzione tipo ELITE – Terna"

In particolare, l'articolo 3.2 del Decreto 21 ottobre 2005, facendo riferimento alla Convenzione Tipo da stipulare tra Gestore della rete e società non titolari di concessioni di trasporto dell'energia, prevede che la parte III ("Remunerazione delle attività e degli investimenti") della Convenzione Tipo sia applicata esclusivamente nel periodo successivo a quello di esenzione e che tale applicazione sia limitata alla copertura dei soli **costi di esercizio e manutenzione**. Di conseguenza, ELITE **potrà mantenere la proprietà**

¹ La società esercente, EL.IT.E, è costituita da Edison (48,45%), Repower (46,55%) e il Comune di Tirano (5%)

² L'opera consiste in un cavo interrato a 150kV in corrente alternata, che si estende per circa 4,4 km, di cui 0,4 km in territorio Svizzero, collegando Campocologno (Svizzera) a Tirano (Italia), e in una stazione elettrica 150/220 kV sita nella cittadina valtellinese.

³ Decreto di esenzione n. 290/ML/1/2007 del Ministero dello Sviluppo

dell'interconnessione e gestirne l'esercizio avendo diritto, ai sensi della Convenzione, esclusivamente al corrispettivo a copertura dei costi di esercizio e manutenzione degli impianti⁴.

Come richiamato dalla stessa ARERA nel corpo del documento, ad oggi la disciplina delle *merchant lines* non è determinata in maniera univoca. Tuttavia, è indubbio che i vantaggi derivanti dall'unificazione della rete, (che fanno riferimento alla risoluzione delle inefficienze legate alla proprietà separata, identificati nella nota n°16 del DCO) si avrebbero con riferimento anche al caso della proprietà unificata delle *merchant lines* da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale. Per tale ragione, riteniamo opportuno comporre i tasselli mancanti della disciplina post esenzione delle *merchant*, rifacendosi quanto più possibile a casi analoghi e promuovendo al contempo la unificazione della rete.

Con riferimento alla **valorizzazione dell'asset merchant**, parrebbe ragionevole ricalcare le logiche riscontrabili nella regolazione degli *interconnector* definiti dal regolatore "potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero programmati dalla società Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99". In virtù dell'articolo 36 comma 10 del Decreto Legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 che attribuisce all'Autorità la "determinazione di idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale", nell'ambito dei pareri relativi ai progetti di *interconnector* su cui si è espresso (Allegati alle Delibere 630/13/R/eel e 228/16/R/eel), il Regolatore – oltre a stabilire che, al termine del periodo di esenzione, la proprietà dell'asset costruito su suolo italiano venga trasferita a Terna- ha anche stabilito tale cessione avvenga a **"un valore non superiore al loro costo storico (di primo acquisto o di costruzione), come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per asset regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti asset regolati; e che, conseguentemente, la RAB di Terna sia coerentemente modificata."**

In considerazione delle analogie con gli *interconnector*, proponiamo di applicare tali modalità di valorizzazione anche alle *merchant lines*, prevedendo che:

- il costo di acquisto dell'asset sia pari ad un valore al massimo pari al costo storico rivalutato, considerando quindi la vita residua utile, ovvero non ancora ammortizzata.

⁴ In ottemperanza a tale previsione, l'articolo 28 della "convenzione tipo ELITE – Terna" stabilisce difatti che – a partire dal termine del periodo di esenzione – Terna riconoscerà ad ELITE un corrispettivo a copertura dei costi operativi il cui ammontare sarà definito a seguito di un'offerta presentata dal ELITE a Terna almeno 3 mesi prima del termine dell'esenzione, che sarà soggetta ad un'analisi di congruità da parte del TSO".

- il valore dell'acquisizione sia inserito all'interno della RAB riconosciuta a Terna.

In subordine, sempre per le *merchant* si potrebbe valutare⁵ l'adozione di un meccanismo premiante con effetti correlati al valore di capitale investito netto simile a quello proposto al punto 12.7 in cui la premialità verrebbe definita in base al costo storico rivalutato sulla base della vita utile residua (e non in termini di attualizzazione del canone annuale).

Riteniamo che le nostre proposte di valorizzare il costo d'acquisto delle *merchant*, secondo le logiche applicate agli *interconnector* o, in alternativa, di prevedere l'applicazione del sistema di premialità anche alle *merchant lines*, vadano nella direzione di promuovere l'uniformità regolatoria per le diverse fattispecie prese in esame (*merchant e interconnector*) che, al di là della diversa genesi, non hanno caratteristiche tali da poter giustificare una diversità di trattamento a valle del periodo di esenzione. Al contrario, le due casistiche condividono i benefici che la loro integrazione sotto un'unica proprietà apporterebbe al sistema elettrico in termini di maggiore efficienza di pianificazione degli interventi di sviluppo, nonché di riduzione dei costi di gestione amministrativa / operativa.

⁵ qualora la relativa disciplina già non preveda esplicitamente il passaggio di proprietà al Gestore al termine del periodo di esenzione